



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

**COPIA**

**Delibera n. 22  
in data 08/04/2016**

### V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L C O N S I G L I O   C O M U N A L E

**OGGETTO:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI, questo giorno di OTTO del mese di APRILE alle ore 19:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	A	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	A	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	A
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Tassinari Simone quale Vice Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Cavallari Ornella , quale Segretario Reggente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) SANDRI OLINDO  
2) BONAZZI SILVIA 3) MARVELLI FILIPPO.

TASSINARI SIMONE – Direi che l'intervento che ho fatto prima riprende in maniera abbastanza precisa anche quella che è la discussione su questo punto, quindi mi metto a disposizione per eventuali domande.

AGAROSI STEFANIA – Il gruppo consiliare Valore e Rispetto, trattandosi di una delibera propedeutica e parte integrante del bilancio di previsione, vota contrario. Grazie.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'art. 1 commi 675 e 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 676, fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- ai sensi del comma 677 modificato dal comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**RICHIAMATA** la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, e precisamente:

- con il comma 14 lettera a) è stato modificato il comma 639 per cui dispone che la TASI è posta a carico *“sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,*

*escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*

- con il comma 14 lettera b) è stato modificato il comma 669 ai sensi del quale *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*.
- Con il comma 14, lettera c) e il comma 54 è stato integrato il comma 678, che conferma per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'uno per mille; inoltre, dispone che sui fabbricati “merce”, ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Infine, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.
- Con il comma 28 si conferma che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*.
- Il comma 23 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

**RICHIAMATO** l'art. 6 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i Servizi Indivisibili adottato con propria deliberazione n. 26 del 31/07/2014 il quale, in conformità alle disposizioni del comma 682 della legge 147/2013, stabilisce che in sede di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**RITENUTO** necessario individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale pari allo 0,77% la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2016 per le seguenti tipologie:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>
<i>Polizia Locale ed amministrativa (Missione 03, Programma 01, spese correnti)</i>	€ 249.602,00

<i>Viabilità e infrastrutture stradali (Missione 10, programma 06, spese correnti)</i>	€ 358.551,00
<i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Missione 12, programma 07, spese correnti)</i>	€ 435.328,00
<i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Missione 09, Programma 02, spese correnti)</i>	€ 127.349,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.170.830,00</b>

**RITENUTO** opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti aliquote:

1. aliquota del 2,5 per mille (due virgola cinque per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. aliquota 0,0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

**DI DARE ATTO** che, gli immobili soggetti ad ordinanze sindacali a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. 74/2012, non ancora agibili, sono esenti dalla TASI fino al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 13 c. 4 del D.L. 78 del 19/06/2015;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia della destinazione degli immobili.
- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), che fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 Marzo 2016 (pubblicato in G.U. del 07/03/2016 n. 55) che differisce al 30 Aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali: “ *a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. L'efficacia delle*

*deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”;*

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Con votazione palese resa per alzata di mano, avente il seguente esito: n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Agarossi, Sandri, Baruffaldi)

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 :

- aliquota del 2,5 per mille (due virgola cinque per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota 0,0 per mille (zero per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.;

3) che, gli immobili soggetti ad ordinanze sindacali a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. 74/2012, non ancora agibili, sono esenti dalla TASI fino al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 13 c. 4 del D.L. 78 del 19/06/2015;

4) di dare atto che il presunto gettito netto della TASI per l'anno 2016, di € 9.000,00, rappresenta una quota parte rispetto al totale delle spese per servizi indivisibili sostenute dal Comune, e che qui di seguito si evidenziano:

<b><i>Tipologia di spesa</i></b>	<b><i>Importo</i></b>
<i>Polizia Locale ed amministrativa (Missione 03, Programma 01, spese correnti)</i>	€ 249.602,00
<i>Viabilità e infrastrutture stradali (Missione 10, programma 06, spese correnti)</i>	€ 358.551,00
<i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Missione 12, programma 07, spese correnti)</i>	€ 435.328,00
<i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Missione 09, Programma 02, spese correnti)</i>	€ 127.349,00
<b><i>TOTALE</i></b>	<b>€ 1.170.830,00</b>

5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;

7) di inviare la presente deliberazione, di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dei modi e termini di legge.

Con separata votazione avente il seguente esito: n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Agarossi, Sandri, Baruffaldi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto i tempi necessari a determinarne l'ordinaria esecutività, considerata la materiale redazione del verbale, la sottoscrizione, la pubblicazione e la decorrenza dei 10 giorni previsti dal 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, costituirebbero un significativo ritardo in relazione agli effetti che l'atto intende produrre.

In particolare, il presente atto è propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione che sancisce la fine del periodo di "gestione provvisoria", deliberato con delibera di Giunta n.130 del 30/12/2015, consentendo la piena operatività amministrativa dell'ente.

# COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
CC N. 22 DEL 08/04/2016

**OGGETTO:** TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. - D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 31/03/2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to PASQUINI ALBERTO

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. - D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, li 31/03/2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Tassinari Simone

IL SEGRETARIO  
F.to Cavallari Ornella

---

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 05/05/2016 all'albo pretorio.

Addì 05/05/2016

F.to IL MESSO COMUNALE

---

Per copia conforme all'originale

Lì \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE AA.GG.

---

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 05/05/2016 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.